

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1586

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PALOMBI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 1995

—————

Modifica del comma 2 dell'articolo 77 del Regolamento
di disciplina militare

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il regolamento di disciplina militare - Titolo VII, articolo 77 - individua l'autorità preposta a tributare l'encomio solenne nei:

generali di Corpo d'armata o grado equipollente delle forze armate;

generali di divisione dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

Dal dettato dall'articolo discende che tale prerogativa compete anche ai generali ispettori d'arma ed al generale ispettore del corpo tecnico. È da ritenere che le attribuzioni di tali alte cariche non differiscano da quelle dei capi dei corpi logistici dell'esercito, ognuno per la branca di propria competenza, e che la citata facoltà sia stata concessa anche agli ufficiali generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza - che rivestono lo stesso grado - perchè si è tenuto conto della loro alta competenza nel valutare gli aspetti tecnico-professionali dell'operato del personale dell'Arma e del corpo di appartenenza oltre

a quelli che solitamente caratterizzano la concessione della ricompensa (abnegazione, spirito di sacrificio, coraggio, eccetera).

Si ritiene, per quanto detto, che ai capi dei corpi logistici (Corpo automobilistico, sanità, commissariato, amministrazione e veterinario) trovandosi al vertice della rispettiva organizzazione logistica, pur rivestendo il grado di tenente generale, in analogia a quanto concesso ai generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza (che, peraltro, non si trovano di al vertice gerarchico della loro organizzazione) possa essere concessa la facoltà di tributare l'«encomio solenne» ai militari da loro gerarchicamente dipendenti.

Tale estensione, considerato il numero limitato dei capi dei corpi logistici (cinque) non lede il giusto valore «intrinseco» della medesima ricompensa e non innescherebbe un processo di «proliferazione», ma andrebbe a salvaguardare un sano principio di equità nell'interesse degli ufficiali e sottoufficiali dei corpi logistici.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 77 del Regolamento di disciplina militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, è sostituito dal seguente:

«2. L'encomio solenne consiste in una lode particolare per atti eccezionali ed è pubblicato nell'ordine del giorno del corpo di unità e di comando superiori affinché tutti ne traggano esempio. È tributato da autorità di grado non inferiore a generale di divisione per l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e dei corpi logistici».

